

COMUNE DI PALERMITI  
PROVINCIA DI CATANZARO

(CIG 74118460D0)

(CUP G92F17000440004)

**DISCIPLINARE DI GARA  
PROCEDURA APERTA  
SOLA ESECUZIONE LAVORI da 40.000 euro FINO A 150.000 EURO  
E da 150.000 a 1.000.000 di euro  
CRITERIO DEL MINOR PREZZO**

**1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**Comune di Palermiti(CZ)** - Via Marconi, snc - Cap 88050;

**Area/Settore Lavori Pubblici**

Tel. 0961917167 - Fax 0961917900 -

Posta Elettronica: [tecnico@comune.palermiti.cz.it](mailto:tecnico@comune.palermiti.cz.it)

PEC: [ufficiotecnico.palermiti@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.palermiti@asmepec.it)

**Responsabile del Procedimento: Geom. Ubaldo VALENTINO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale**

**Profilo di committente: [www.comune.palermiti.cz.it](http://www.comune.palermiti.cz.it)**

CUP G92F17000440004

CPV 45213260-3

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITF63

DUVRI:

*Se DUVRI non necessario:*

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

*OPPURE:*

*Se Duvri necessario a):*

Il datore di lavoro committente ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare ~~(o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo)~~ i rischi da interferenze;

*OPPURE:*

*Se Duvri necessario b):*

Il datore di lavoro committente ha individuato, ~~(limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter)~~, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in

relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

## 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: **“Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”**, nel Comune di Palermiti.

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Comune di Palermiti Loc. Caselle.

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo<sup>1</sup>, il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara, che sono reperibili al seguente indirizzo: [www.comune.palermiti.cz.it](http://www.comune.palermiti.cz.it) sez. “bandi di gara”

La documentazione di gara è visionabile anche presso l'ufficio tecnico del Comune di Palermiti(CZ), Via Marconi, snc, nei giorni Martedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento telefonico al n. 0961917167.

## 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

I requisiti di partecipazione sono indicati all'art.4 del bando.

### RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, a base di gara può essere posto il solo progetto esecutivo, salvo l'eccezione di cui all'art.59, comma 1 bis del Codice. La regola generale è posta dall'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'[articolo 23, comma 8](#), garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'[articolo 216, comma 4-bis](#)”. Nel dettaglio, la deroga di cui all'art. 59 comma 1 bis stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori”.

assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

*Se lavori di importo superiore a 150.000 euro:*

(Ai sensi dell'art.92 d.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

**Avvalimento**

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto<sup>2</sup>.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016<sup>3</sup>; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

### Subappalto<sup>4</sup>

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.<sup>5</sup>

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 8<sup>6</sup>.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a

2 Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 d.P.R. 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

3 L'avvalimento non è ammesso per l'ipotesi di cui all'art. 89, comma 11 del codice. A questo proposito, vedasi il decreto attuativo dell'art.89, comma 11, cioè il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016".

4 La massima percentuale subappaltabile, è stata fissata, dall'art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016, nella percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5 del Codice.

5 Art. 105, comma 5 D.Lgs.50/2016: "Per le opere di cui all'art.89 comma 11 (del D.Lgs.50/2016) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può, senza ragioni obiettive, essere suddiviso". L'art. 89 comma 11 ci riporta alle "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali", cioè alle c.d. opere superspecialistiche.

Tali opere superspecialistiche rimandano al D.M. 248/16 che chiaramente, confermando la deroga di cui all'art. 105 comma 5, all'art. 1, comma 2 stabilisce che: "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere (n.b. "30% di quelle specifiche opere", non "30% dell'importo complessivo del contratto) e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".

6 Art. 105 comma 6 D.Lgs.50/2016 "... Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80".

sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.<sup>7</sup>

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Si applica l'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.<sup>8</sup>

#### 5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno 26 Marzo 2018 (**termine perentorio**), direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Palermiti – CZ - a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Palermiti(CZ), Via Marconi,snc CAP 88050, Palermiti(CZ).

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l'indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO **“Realizzazione di un Centro di Raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”**”.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si precisa altresì che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

#### 6. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

La busta, di cui all'articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch'essi sigillati con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:

1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. Busta B: “OFFERTA ECONOMICA”.

##### **Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:**

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1). **(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)**

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 95, comma 5 D.Lgs. 50/2016: “Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta”.

<sup>8</sup> “Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici... è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

***(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):***

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata-ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di euro 1.206,66(milleduecentosei/66), pari al 2%*(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 7 del presente disciplinare.
- c) *(Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* documentazione: attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- d) ***(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)*** attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- f) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione;
- g) PASS-OE <sup>9</sup>rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati

9 Art. 81, comma 1 del Codice: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici". Inoltre, vedi comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016 "Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCPass", è stato indicato che "In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell'art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCPass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute". A

Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

- h) quietanza dell'avvenuto pagamento di euro ==,00 della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara <sup>10</sup>;
- i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

### **Busta B – "OFFERTA ECONOMICA":**

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

l'offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, e viene espressa, con:

*in ipotesi di ribasso unico:*

a) la dichiarazione, contenuta nell'allegato 3, circa<sup>11</sup>

il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

### **Offerte anormalmente basse:**

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,

questo proposito, si fa presente che la deliberazione nr. 157 indica l'utilizzo dell'AVCPASS come obbligatorio per i soli appalti superiori a 40.000 euro lasciandone la facoltà alla stazione appaltante per gli appalti inferiori ad euro 40.000.

<sup>10</sup> Sulla cifra da richiedere all'operatore economico, vedere specifica deliberazione ANAC vigente (**Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**) che contiene l'esatta indicazione della cifra e dei criteri per la riscossione della somma o l'indicazione che la stessa non deve essere richiesta se la gara è inferiore ad una determinata cifra.

<sup>11</sup> Scegliere.



moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016 sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Inoltre si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in ragione dell'eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo ritenesse, lo stesso dovrà (oppure) potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Codice o di commissione nominata ad hoc.

### **Esclusione automatica**

Per la presente procedura di gara, si precisa che la stazione appaltante, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.

## **7. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA <sup>12</sup>**

### **Garanzia provvisoria**

#### **(Per l'operatore economico che presenta un'offerta per l'appalto oggetto del bando)**

Oltre quanto indicato all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% <sup>13</sup>(€. 1.206,66) del prezzo base indicato nella lettera di invito, stimato dall'Ente appaltante in 60.333,29 (sessantamilatrecentotrentatré/29) *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese <sup>14</sup>).*

<sup>12</sup> In caso di procedura svolta da una Centrale Unica di Committenza, si ritiene che la procedura corretta preveda che la garanzia provvisoria sia versata a favore della CUC e quella definitiva a favore del Comune committente.

<sup>13</sup> Vd. nota n. 7.

<sup>14</sup> L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

### **Requisiti per poter emettere la garanzia**

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)<sup>15</sup>

### **Struttura della garanzia**

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre:

- d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.<sup>16</sup>
- e) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario<sup>17</sup>.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

<sup>15</sup> Bando Tipo ANAC numero 1 del 22 novembre 2017 – “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017). Il bando tipo è stato prodotto per i servizi e forniture e non per i lavori, si è ritenuto tuttavia di seguirne i principi nella presente fattispecie.

<sup>16</sup> Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

<sup>17</sup> Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8 del Codice).

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

In ipotesi di costituito/constituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte:  
 in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;  
 in ipotesi di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere intestata al solo Consorzio<sup>18</sup>.

### **Svincolo della garanzia**

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

### **Garanzia definitiva<sup>19</sup> (Solo per l'aggiudicatario)**

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.<sup>20</sup>

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

18 Bando Tipo ANAC numero 1 del 22 novembre 2017 – “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017). Il bando tipo è stato prodotto per i servizi e forniture e non per i lavori, si è ritenuto tuttavia di seguirne i principi nella presente fattispecie.

19 Art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'onere dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”.

20 L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **Polizza (Solo per l'aggiudicatario)**

Oltre quanto riportato all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso<sup>21</sup>.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## **8. OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Palermiti(CZ) Via Marconi, snc, alle **ore 09:00 del giorno 27 Marzo 2018**.

In quella sede, le offerte saranno valutate secondo quanto previsto per le procedure con criterio del minor prezzo (già "prezzo più basso")<sup>22</sup>.

21 Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 D.Lgs.50/2016, è nei documenti e negli atti a base di gara che deve essere stabilito l'importo della somma da assicurare. Esso di norma corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

22 Come rilevato dall'ANAC, **Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017** (e precedentemente riportato nel Documento di consultazione Linee Guida relative a "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamenti di appalti e concessioni) e come dal

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il proseguo della gara informale.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Proposta di aggiudicazione:**

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

#### **Verifica proposta di aggiudicazione:**

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

#### **Aggiudicazione:**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

#### **Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la voce "documentazione amministrativa".

*Se si ritiene di non richiedere ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli "ordinari":* La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all'art.86, 87 e All. XVII del D.Lgs.50/2016.

In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all'art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr. 1293 del 16/11/2016<sup>23</sup>.

#### **Offerta vincolante:**

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal \_\_\_\_\_, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

#### **Riserve sull'aggiudicazione:**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Ente può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Offerta in cifre e lettere:**

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente.

Consiglio di Stato (Parere 14/9/2016, n. 1919 – Commissione Speciale), "il controllo della documentazione amministrativa non è di competenza della commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs.50/16, ma è di competenza del RUP o di un seggio di gara istituito ad hoc o, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate". Questa regola è naturalmente stata creata per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma dà ancora più forza ai regolamenti degli Enti che abbiano appunto previsto che, in caso di minor prezzo, non venga nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del Codice (nulla però vieta di farlo), ma la documentazione amministrativa e gli altri documenti di gara possano essere aperti dal RUP. Ai sensi delle Linee Guida nr. 3, tale attività può essere svolta anche da un apposito seggio di gara nominato ad hoc o, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio a ciò deputato. Resta naturalmente l'obbligo, ai sensi dell'art.29 del Codice, una volta valutata la documentazione amministrativa, di predisporre un atto di ammissione/esclusione dell'offerente dalla procedura di affidamento; a tal proposito, si vedano le schede del prodotto L1301 "Atti a corollario di una procedura di gara", seguenti al sottotitolo "Pubblicazioni ai sensi dell'art.29 del Codice".

23 Linee Guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice".

**Parità tra le offerte:**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

**Presenza di più offerte dallo stesso contraente:**

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

**Scorrimento della graduatoria:**

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA<sup>24</sup>:**

<sup>24</sup> Il D.Lgs.163/2006 sulla tassatività delle cause di esclusione era molto più preciso, grazie all'art. 46 comma 1 bis. La regola generale è ora prevista dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs.50/2016, ma è più generica in quanto si limita ad indicare che: *"I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle"*. In vigenza del vecchio Codice, la struttura dei modelli Maggioli era la seguente:

**cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:**

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

**cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre buste A, B e C (o due buste, A e B, in caso di minor prezzo):**

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

**cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:**

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.

L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Si vedano inoltre: art. 59 D.Lgs. 50/2016, commi 3 e 4:

comma 3): Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Comma 4: Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge.

## 10. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

### *Se gara inferiore a 150.000 euro:*

Ai sensi del comma 10 dell'art.32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

### *Se gara superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro:*

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

### *Se gara superiore a 500.000 euro:*

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale<sup>25</sup> del bando.

*(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164 del 2014, le pubblicazioni sono limitate al sito web della stazione appaltante per gli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)*

### *Se gara superiore a 500.000 euro:*

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.<sup>26</sup>

## Penali

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.<sup>27</sup>

### ~~Oppure:~~

Sono previste le seguenti penali:

- a) \_\_\_\_\_;
- b) \_\_\_\_\_;
- c) \_\_\_\_\_.

<sup>25</sup> Obbligo presente ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 2 comma 6 (G.U. del 25/1/2017). Anche l'art. 36, comma 9 D.Lgs. 50/2016 impone attualmente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per gli appalti relativi a lavori superiori a 500.000 euro (ai sensi dell'art. 216, comma 11 D.Lgs. 50/2016). L'obbligo di rimborso è posto anche dall'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. del 25/1/2017) e dallo stesso art. 216, comma 11 del codice e dell'art. 73 comma 5 del codice.

<sup>26</sup> Obbligo presente ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 3, comma 1, lett. a) (G.U. del 25/1/2017).

<sup>27</sup> Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". Sulle penali, vd. anche Cons.St. V°, 11/12/2014, n. 6094.